Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 23 gennaio 1934 - Anno XII** — **Numero 18**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 31 agosto 1933, n. 1311 « Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente i lavori discontinui agli effetti della legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1933, n. 244, alla linea 22 ove è detto « Personale addetto ai *corriponti* » deve leggersi « Personale addetto ai *carriponti* ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1889.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1890.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1891.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1892.**

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito,

approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, con la seguente modificazione:

Il penultimo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 23 luglio 1930; il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1893.

Inscrizione del rimorchiatore « N. 4 » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « N. 4 », acquistato dal Regio esercito, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 16 ottobre 1933, conservando la medesima caratteristica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1894.

Agevolazioni tributarie per il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 130 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719;

Visto l'art. 2 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I brevetti per marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio a norma del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, sono esenti da tassa di bollo sino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La stessa esenzione è concessa per la domanda e per i documenti occorrenti all'ottenimento del brevetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 88. — MANCINI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 11.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 24.325.602.266,62
delle quali furono riscosse . . . . » 21.993.394.726,61

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2.332.207.540,01

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 25.235.364.373,02
delle quali furono pagate . . . . . » 19.875.339.071,89

e rimasero da pagare . . . . . . L. 5.360.025.301,13

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	19.324.015.339,02
Spesa	»	23.191.115.463,87
Disavanzo effettivo	L.	—3.867.100.124,85

Movimento di capitali.

Entrata	L.	5.001.586.927,60
Spesa	»	2.044.248.909,15
Differenza attiva	L.	+2.957.338.018,45

Riepilogo generale.

Entrata	L.	24.325.602.266,62
Spesa	»	25.235.364.373,02
Disavanzo finale	L.	— 909.762.106,40

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1930-31 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 4.085.205.527,25
delle quali furono riscosse . . . . » 2.305.383.261,54

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.779.822.265,71

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 7.282.640.127,89
delle quali furono pagate . . . . . » 4.461.686.279,95

e rimasero da pagare . . . . . . L. 2.820.953.847,94

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1931-32.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 1)	L.	2.332.207.540,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	1.779.822.265,71
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	423.326.414,90
Residui attivi al 30 giugno 1932	L.	4.535.356.220,62

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (articolo 2)	L.	5.360.025.301,13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	2.820.953.847,94
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	8.180.979.149,07

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 9.382.645.527,16 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-1932	L.	24.325.602.266,62
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè: Accertati: al 1° luglio 1931 L. 7.610.105.195,13; al 30 giugno 1932 » 7.282.640.127,89	»	327.465.067,24
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1932	»	9.382.645.527,16
	L.	34.035.712.861,02

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1931	»	7.544.567.775,62
Spese dell'esercizio finanziario 1931-1932	»	25.235.364.373,02
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè: Accertati: al 1° luglio 1931 L. 5.339.182.940,67; al 30 giugno 1932 » 4.085.205.527,25	»	1.253.977.413,42
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	1.803.298,96
	L.	34.035.712.861,02

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 1.803.298,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1931-32, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 24 settembre 1931, n. 1255, e 17 marzo 1932, n. 321, che autorizzano prelevazioni dal fon-

do accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in	L.	924.601.059,99
delle quali furono riscosse	»	918.379.654,16
e rimasero da riscuotere	L.	6.221.405,83

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite in	L.	924.601.059,99
delle quali furono pagate	»	764.547.972,31
e rimasero da pagare	L.	160.053.087,68

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, re-

stano determinate in	L.	13.669.739,39
delle quali furono riscosse	»	12.551.193,41
e rimasero da riscuotere	L.	1.118.545,98

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano

determinate in	L.	150.253.243,87
delle quali furono pagate	»	142.122.782,93
e rimasero da pagare	L.	8.130.460,94

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 11)	L.	6.221.405,83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	1.118.545,98
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). .	»	12.174.776,16
Residui attivi al 30 giugno 1932 . .	L.	19.514.727,97

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 12)	L.	160.053.087,68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	8.130.460,94
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	168.183.548,62

Art. 17.

È accertata nella somma di L. 155.910,60 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1931-32 . . .	L.	924.601.059,99
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:		
Accertati		
al 1° luglio 1931 L. 13.513.828,79		
al 30 giug. 1932 » 13.669.739,39	»	155.910,60
	L.	924.756.970,59

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-32	L.	924.601.059,99
Differenza attiva al 30 giugno 1932 .	»	155.910,60
	L.	924.756.970,59

Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle

Finanze in	L.	35.329.249,68
delle quali furono riscosse	»	26.402.224,09
e rimasero da riscuotere	L.	8.927.025,59

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite in	L.	31.522.272,82
delle quali furono pagate	»	11.745.963,76
e rimasero da pagare	L.	19.776.309,06

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in . . . . L. 11.213.688,29
delle quali furono riscosse . . . . » 11.204.011,29

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 9.677 —

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in . . . . L. 31.312.560,43
delle quali furono pagate . . . . . » 23.952.579,21

e rimasero da pagare . . . . . . L. 7.359.981,22

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 18) . . . . L. 8.927.025,59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . » 9.677 —
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 . L. 8.936.702,59

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 19) . . . . L. 19.776.309,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . » 7.359.981,22

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 27.136.290,28

Art. 24.

È accertata nella somma di L. 8.240.895,07 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1931-1932, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-1932 . . . . L. 35.329.249,68
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:
al 1° luglio 1931 L. 31.333.615,99
al 30 giugno 1932 » 31.312.560,43
» 21.055,56
Differenza passiva al 30 giugno 1932 . » 8.240.895,07

L. 43.591.200,31

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1931 L. 8.116.281,84
Spese dell'esercizio finanziario 1931-1932 . . . . » 31.522.272,82
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:
al 1° luglio 1931 L. 11.213.688,29
al 30 giugno 1932 » 11.213.688,29
—
Prelevamento dal conto corrente . . » 3.952.645,65

L. 43.591.200,31

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . L. 67.214.564,23
delle quali furono riscosse . . . . » 66.065.123,26

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.149.440,97

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 73.026.445,23
delle quali furono pagate . . . . . » 55.872.911,94

e rimasero da pagare . . . . . . » 17.153.533,29

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . L. 14.381.086,20
delle quali furono riscosse . . . . » 795.745,40

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 13.585.340,80

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . L. 26.726.482,89
delle quali furono pagate . . . . . » 24.647.809,80

e rimasero da pagare . . . . . . L. 2.078.673,09

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 25) . . . . . . L. 1.149.440,97
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . » 13.585.340,80
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . » 2.617,97

Residui attivi al 30 giugno 1932 . . L. 14.737.399,74

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 26)	L.	17.153.533,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28)	»	2.078.673,09
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	19.232.206,38

Art. 31.

È accertata nella somma di L. 8.547.374,17 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1931		L.	13.869.148,08
Entrate dell'esercizio finanziario 1931-1932		»	67.214.564,23
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1931	L. 28.066.776,60		
al 30 giugno 1932	» 26.726.482,89		
		L.	1.340.293,71
		L.	82.424.006,02

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1931-1932		L.	73.026.445,23
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1931	L. 15.231.272,82		
al 30 giugno 1932	» 14.381.086,20		
		»	850.186,62
Differenza attiva al 30 giugno 1932		»	8.547.374,17
		L.	82.424.006,02

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziaro 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in

in	L.	2.582.129,80
delle quali furono riscosse	»	2.254,493,75
e rimasero da riscuotere	L.	327.636,05

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite in	L.	2.648.770,41
delle quali furono pagate	»	1.603.902,58
e rimasero da pagare	L.	1.044.867,83

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31

restano determinate in	L.	51.689,53
delle quali furono riscosse	»	16.409,42
e rimasero da riscuotere	L.	35.280,11

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31

restano determinate in	L.	2.544.811,96
delle quali furono pagate	»	916.612,56
e rimasero da pagare	L.	1.628.199,40

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 32)	L.	327.636,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	35.280,11
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	567,22
Residui attivi al 30 giugno 1932	L.	363.483,38

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 33)	L.	1.044.867,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	1.628.199,40
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	2.673.067,23

Art. 38.

È accertata nella somma di L. 19.099,56 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . L. 2.582.129,80

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1931 . . L. 2.626.643,48
al 30 giugno 1932 . . » 2.544.811,96
» 81.831,52

Differenza passiva al 30 giugno 1932 . . . . » 19.099,56

L. 2.683.060,88

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931 L. 23.125,74

Spese dell'esercizio finanziario 1931-1932 . . . . » 2.648.770,41

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1931 . . L. 62.854,26
al 30 giugno 1932 . . » 51.689,53
» 11.164,73

L. 2.683.060,88

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto in . . . . L. 7.076.917,76
delle quali furono riscosse . . . . » 6.194.687,09

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 882.230,67

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilte, quali risultano dal conto consuntvo, in . . . . L. 7.837.834,95
delle quali furono pagate . . . . » 7.123.292,28

e rimasero da pagare . . . . . . L. 714.542,67

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 3.120.657,73
delle quali furono riscosse . . . . » 2.635.111,55

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 485.546,18

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 5.207.192,76
delle quali furono pagate . . . . » 3.677.127,55

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.530.065,21

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 39) . . . . L. 882.230,67

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . » 485.546,18

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » 2.424,97

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 1.370.201,82

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) . . L. 714.542,67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . » 1.530.065,21

Residui passivi al 30 giugno 1932 . L. 2.244.607,88

Art. 45.

È accertata nella somma di L. 682.507,22, la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . L. 7.076.917,76

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1931 . . L. 8.580.365,87
al 30 giugno 1932 . . » 5.207.192,76
» 3.373.173,11

Differenza passiva al 30 giugno 1932 . . . . » 682.507,22

L. 11.132.598,09

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-32: . . .		L.	7.837.834,95
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1931 . . L.	6.415.420,87		
al 30 giugno 1932 . . »	3.120.657,73		
		»	3.294.763,14
		L.	11.132.598,09

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono stabilite in . . . . L. 589.788.268,05
delle quali furono riscosse . . . . » 380.284.277 —

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 209.503.991,05

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . L. 589.788.268 05
delle quali furono pagate . . . . . » 457.071.215,22

e rimasero da pagare . . . . . . L. 132.717.052,83

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . L. 211.434.136,65
delle quali furono riscosse . . . . » 123.169.144,30

e rimasero da riscuotere . . . . L. 88.264.992,35

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . L. 287.321.828,01
delle quali furono pagate . . . . . » 93.987.012,32

e rimasero da pagare . . . . . . L. 193.334.815,69

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 46)	»	209.503.991,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	88.264.992,35
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1932	L.	297.768.983,40

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 47)	L.	132.717.052,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	193.334.815,69
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	326.051.868,52

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . L. 20.579.754,30
delle quali furono riscosse . . . . » 16.526.445,98

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4.053.308,32

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 21.433.874,12
delle quali furono pagate . . . . » 12.506.490,24

e rimasero da pagare . . . . L. 8.927.383,88

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . L. 3.402.064,55
delle quali furono riscosse . . . . » 2.862.846,56

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 539.217,99

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . L. 12.415.064,91
delle quali furono pagate . . . . . » 3.713.420,57

e rimasero da pagare . . . . . . L. 8.701.644,34

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 52)	L.	4.053.308,32
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	539.217,99
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) .	»	1.321.990,53
Residui attivi al 30 giugno 1932	L.	5.914.516,84

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 53)	L.	8.927.383,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	8.701.644,34
Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	17.629.028,22

Art. 58.

È accertata nella somma di L. 6.257.709,67 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32		L.	20.579.754,30
Diminuzioni nei residui passivi:			
Accertati:			
al 1° luglio 1931 . .	L. 12.433.396,84		
al 30 giugno 1932 . .	» 12.415.064,91		
		»	18.331,93
Differenza passiva al 30 giugno 1932		»	6.257.709,67
		L.	26.855.795,90

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931		L.	5.421.921,78
Spese dell'esercizio finanziario 1931-1932		»	21.433.874,12
Residui attivi:			
Accertati:			
al 1° luglio 1931 . .	L. 3.402.064,55		
al 30 giugno 1932 . .	» 3.402.064,55		
		»	—
		L.	26.855.795,90

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 12.
Restituzione dei diritti di confine sulle conterie e sui lavori di conterie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1972;
Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa nella misura di L. 20 il quintale la restituzione dei diritti di confine sulle conterie sciolte o infilate e sui fiori e frangie di perle fatti di conterie, che vengono esportati.
La quantità minima di detti prodotti ammessi alla restituzione è fissata in 25 chilogrammi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 13.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Indicatori di livello benzina elettrici	per il completamento di autoveicoli (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1935) . .	Illimitata	1 anno
Fibre di « sisal » e di « canapa di Manilla » . .	per la fabbricazione di spaghi e di cordami (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1935)	Kg. 100	1 anno
Canne d'India greggie	per la fabbricazione di battipanni . . .	Kg. 100	1 anno
Residui di oli lubrificanti (avanzi di bordo) . .	per essere sottoposti a rigenerazione . .	Kg. 100	1 anno
Tessuti di cotone incerati	per il completamento e la rifinitura delle automobili e degli autocarri (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1935) . . .	Illimitata	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 14.

Agevolezze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la importazione nel Regno di alcuni prodotti chimici occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nota alla voce 673 della tariffa doganale è modificata come segue:

« Il sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintentico, dell'etere acetoacetico e dell'azotidrato di sodio è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Alla nota sotto la voce 769 della tariffa doganale è aggiunto il seguente comma:

« L'etere dietilmalonico e l'etere malonico, destinati alla fabbricazione dell'acido dietilbarbiturico (veronal) e dell'acido feniletilbarbiturico (luminal), sono ammessi, entro il limite di un contingente annuo di quintali 1000, per ciascuno dei detti prodotti, in esenzione da dazio nonchè da sopratassa di confine sullo spirito consumato nella loro preparazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 15.

Riduzione del prezzo del contrassegno da applicare ai recipienti contenenti liquori di capacità fino ad un quarto di litro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcool di contrabbando;

Visto l'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'applicazione del suindicato decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo di ogni contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori, già fissato in centesimi 5 dall'art. 6, ultimo comma, del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, è ridotto, per il taglio fino a un quarto di litro e per i pezzi che verranno consegnati dagli uffici ai fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, a centesimi 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 132. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « San Vincenzo de' Paoli » in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente del Comitato pro scuole-convitto professionali per infermiere, costituitosi in Roma a rogito del notaio dott. Severino Urbani, in data 19 novembre 1932, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere « San Vincenzo de' Paoli », annessa all'Ospedale di S. Spirito in Roma;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « San Vincenzo de' Paoli », annessa all'Ospedale di S. Spirito in Roma, ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1934.

Autorizzazione al Banco di Sicilia a continuare l'esercizio delle proprie filiali in Castelvetrano (Trapani) ed in Naro (Agrigento).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la deliberazione 29 novembre 1933-XII, del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211, che approva lo statuto del detto Banco;

Visti i decreti Ministeriali 31 maggio 1920, e 22 maggio 1924 coi quali il Banco medesimo è stato autorizzato ad istituire alcune filiali, e fra queste una in Castelvetrano ed una in Naro, delle quali, per sopraggiunte difficoltà, non potè iniziarsi l'esercizio;

Considerata l'opportunità dell'apertura delle dette due filiali da parte del Banco di Sicilia;

Decreta:

È confermata al Banco di Sicilia l'autorizzazione ad esercitare proprie filiali in Castelvetrano (Trapani) ed in Naro (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1934.

Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire una propria filiale in Ravanusa (Agrigento).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la deliberazione 29 novembre 1933-XII, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211, che approva lo statuto del detto Banco;

Decreta:

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad istituire una propria filiale in Ravanusa (provincia di Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1933.
Costituzione degli Uffici regionali dell'Ispettorato corporativo di Ancona e di Cagliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1933, n. 886;

Decreta:

Sono costituiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli Uffici regionali dell'Ispettorato corporativo di Ancona e di Cagliari con le seguenti circoscrizioni:

Circolo di Ancona: Provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo.

Circolo di Cagliari: Provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro.

In conseguenza, dalla decorrenza suddetta, la provincia di Pesaro cessa di far parte dell'Ufficio regionale dell'Ispettorato corporativo di Bologna e le provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Teramo cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio regionale di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1766)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2524-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Francesco fu Giuseppe, nato a Maresego il 20 settembre 1892 e residente a Trieste, via Romagna, 52, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Babic nata Babic di Giovanni, nata il 17 marzo 1897, moglie;
2. Rodolfo di Francesco, nato il 31 gennaio 1921, figlio;
3. Argio di Francesco, nato il 24 agosto 1923, figlio;
4. Mirella di Francesco, nata il 20 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(161)

N. 11419-2525-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio di Antonio, nato a Roditti il 15 marzo 1881 e residente a Trieste, via Costalunga, 77, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Babic nata Babic di Antonio, nata il 26 luglio 1881, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 16 novembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(162)

N. 11419-2529-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Babich Anna di Giovanni, nata a Muggia il 27 novembre 1902 e residente a Trieste, Guardiella, 706, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(165)

N. 11419-2530-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babich vedova Antonia fu Matteo, nata Babich, nata a Umago il 2 novembre 1862 e residente a Trieste, Guardiella, 1466, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuseppe fu Matteo, nato il 20 aprile 1889, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.95
Inghilterra (Sterlina)	59.40
Francia (Franco)	74.625
Svizzera (Franco)	368.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.682
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	57.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.56
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.72
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	90.10
Id. 3,50% (1902)	88.675
Id. 3% lordo	66.375
Consolidato 5%	95.95
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.45
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	101.225
Id. id. id. 1940	106.025
Id. id. id. 1941	105.975
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 16.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.91
Inghilterra (Sterlina)	59.85
Francia (Franco)	74.60
Svizzera (Franco)	368.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	57.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.565
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.06
Olanda (Fiorino)	7.725
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.14
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	90.275
Id. 3,50% (1902)	88.80
Id. 3% lordo	66.40
Consolidato 5%	96.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 20
Id. id. id. 1940	106.05
Id id. id. 1941	106.075
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 24

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5. essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	240302	985 —	Avignone Catarina fu *Antonino*, moglie di Ando Giuseppe, dom. a Messina vincolata.	Avignone Catarina fu *Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	468047	750 —	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, dom. a Savona, con usuf. vital. a Cuneo Enrico fu Filippo, dom. a Savona.	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Savona; con usuf. vital. come contro
3,50 %	834128	14 —	Masera *Miro* fu Paolo, presunto assente sotto la curatela di Miglio Giulio fu Battista, dom. a Colico (Como).	Masera *Francesco-Miro* fu Paolo ecc. come contro.
Cons. 5 %	303500	140 —	*Giuliano* Grazia-Maria-*Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele ved. di *Giuliano* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).	*Giuliani Grazia-Maria-Michele* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliani* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).
»	316885	55 —	Giuliani Maria-Michele fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria ved. di Giuliani Michele dom. a Conversano (Bari).	
»	318913	70 —	*Giuliano Maria-Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliano* Michele dom. a Conversano (Bari).	
3,50 %	823711	350 —	Gallo *Carolina* di Raffaele-Adriano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Gallo *Carlotta* di Raffaele-Adriano, minore ecc. come contro
»	309071	17,50	Vedani Angela di Luigi, nubile, dom. a Invorio Inferiore (Novara).	Vedani Angela di Luigi, *Minore sotto la p. p. del padre* dom. come contro.
»	106955	91 —	Podestà *Catterina* di Giovanni Battista, moglie di Porro Pietro dom. in Albenga (Savona).	Podestà *Anna-Maria-Teresa-Catterina* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come contro
» (1902)	18223	63 —	Picchio Chiara *Enrichetta*, *Eugenia*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili eredi indivise del commendatore De Maria Giovanni-Giuseppe, dom. a Torino	Picchio Chiara, *Eugenia-Enrichetta*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili ecc. come contro.
3,50 %	723271	350 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino; con usuf. vital. a Colombero *Domenico* fu Domenico, dom. a Torino	Intestata come contro; con usuf. vital. a Colombero *Giovanni-Domenico-Davide*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	354521	350 —	Calvini *Raimondo* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Calvini Raimondo fu Gio Batta, dom. a Caldirodi (Imperia).	Calvini *Giovanni Battista-Raimondo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
»	257079	70 —	*Berretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida, ved. di *Berretta* Aniello, dom. a Qualiano (Napoli).	*Barretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida ved. di *Barretta* Aniello dom. come contro.
»	423459	55 —	Casale Michele fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio ved. di Casale *Antonio* dom. a Sala Consilina (Salerno).	Casale Michele fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio, ved. di Casale *Francesco*, dom. come contro.
Buono Tesoro	2938	Cap.le 6500 —	Meschi Lidia fu *Umberto* minore sotto la p. p. della madre Mazzarri Marianna ved. Meschi.	Meschi Lidia fu *Alberto*, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prestito Nazionale 5 %	31909	500 —	*Bassi* Mariannina fu Luigi moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, dom. a New York	*Eredi* di Bassi Mariannina fu Luigi già moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, domiciliata in vita a New York.
3,50 %	319811	175 —	Germano Elisabetta fu Vincenzo, moglie di Cataldi Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Sanseverino Lucano (Potenza), vincolata.	Germano *Maria-Elisabetta* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	430201	695 —	Campora *Nanda*, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori sotto la tutela dell'avo paterno Campora Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Strevi (Alessandria)	Campora *Vanda*, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3,50 %	699825	42 —	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 27 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ramunni Vitantonio fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1243 — Data: 13 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Airaldi Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: certificati Ferrovia 3 % 16 — Capitale: L. 187.000, con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 1° giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Pompei don Filippo fu Ermanno, per conto dell'Opera parrocchiale di S. Martino di Ancaiano (Spoleto) — Titoli del debito pubblico al portatore 2 — Rendita: L. 10, consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 9 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto di Vittorio, per conto di Basaglia Vittorio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 17 — Rendita: L. 670, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 mod. X — Data: 9 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Dellacasa Cesare fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 925, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di tramutamento di certificato consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore per certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 372280 di L. 59,50 intestata a Croce Enrico od Errico fu Giuseppe domiciliato in Pettorano sul Gizio (Aquila), vincolato per cauzione notarile del titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5816)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.